

A MANO



Avvocatura Generale dello Stato

27/12/2010-398211 P

Roma
A MANO

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

**Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Senatore Carlo Giovanardi
Palazzo Chigi
ROMA**

Roma,

Partenza N.

Tipo Affare CS 51866/10

Avv. GIANNUZZI

*Si prega di indicare nella
successiva corrispondenza i dati
sopra riportati*

*Risposta a nota n. 1841/SGG del
22.12.2010.*

OGGETTO: *Richiesta di parere sui contenuti di un depliant del Museo della Memoria di Ustica.*

La scrivente, esaminato attentamente il *depliant* distribuito ai visitatori del Museo della Memoria in Bologna di cui è menzione nella nota in riferimento, ha individuato due passaggi critici del testo del *depliant*, in cui sono contenute affermazioni obiettivamente contrarie alla verità storica e processuale.

In primo luogo la scrivente ritiene obiettivamente censurabile l'affermazione secondo la quale l'ipotesi di una bomba collocata a bordo si sarebbe rivelata " *un tentativo di sviare le indagini quanto la consapevolezza dell'opinione pubblica, in una formula: depistaggio*".

Tale ipotesi, oltre ad essere stata legittimamente sostenuta, nell'esercizio del loro diritto di difesa, dai Generali che, all'epoca del tragico episodio della caduta del DC 9, erano collocati, al vertice dell'Aeronautica militare italiana, nel corso del processo per il delitto di alto tradimento, è stata sposata da autorevolissimi periti che si sono occupati della questione, nel corso dell'istruttoria formale condotta dall'allora giudice istruttore, dr. Rosario Priore.

In considerazione del fatto che, a tutt'oggi, a fronte della celebrazione del già citato processo penale e della pendenza di altri giudizi civili (instaurati dall'ITAVIA in amministrazione straordinaria, dall'ex Presidente della predetta società, Aldo Davanzali, e da gruppi di familiari delle vittime del disastro aviatorio di Ustica), non è stato ancora possibile stabilire in modo incontrovertibile la causa della perdita del DC 9, si può legittimamente

continuare a sostenere la fondatezza dell'ipotesi di un'esplosione esterna, dovuta all'impatto di un missile lanciato da un aereo non identificato, ma appare scorretto "criminalizzare" come depistatori tutti coloro che hanno sostenuto, e continuano a sostenere, che la caduta del DC 9 fu provocata dall'esplosione di una bomba collocata a bordo dell'aeromobile.

Tuttavia la circostanza che l'accusa di depistaggio, nel *depliant* in questione, viene rivolta, genericamente ed impersonalmente, ai sostenitori dell'ipotesi dell'esplosione interna, impedisce di qualificare l'affermazione in questione come diffamatoria e lesiva dell'immagine e dell'onorabilità dell'Aeronautica Militare e, più in generale, dello Stato italiano.

Costituisce *ius receptum* il principio che il reato di diffamazione è integrato dall'offesa della reputazione di un soggetto determinato, e non è configurabile nell'ipotesi in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Cass. pen. Sez. V, sentenza 1477/1992). Con particolare riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, la Suprema Corte ha affermato che l'individuazione del destinatario dell'offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell'offesa (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 11747/2009).

Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, non appare utilmente percorribile la via di una denuncia penale per diffamazione nei confronti degli autori del *depliant*, ovvero dell'esercizio di un'azione risarcitoria a tutela dell'immagine dell'Aeronautica Militare italiana e dello Stato italiano, non venendo in rilievo, nella parte del *depliant* in cui si delegittima l'ipotesi dell'esplosione interna, una specifica responsabilità di articolazioni organizzative dello Stato italiano.

A diverse conclusioni si deve giungere con riferimento al terzultimo paragrafo del *depliant*, in cui si ribadisce il convincimento che la perdita del DC 9 si inserì in un contesto di guerra guerreggiata che avrebbe motivato i vertici dell'Aeronautica Militare, e di parte dello stesso Stato, a preferire i vincoli delle alleanze militari internazionali alla lealtà verso il proprio Stato e le sue proprie istituzioni democratiche.

Si tratta di un'accusa molto grave, con cui si contesta una condotta eversiva ed antidemocratica, nonostante il fatto che la magistratura penale italiana abbia accertato definitivamente l'assoluta correttezza e lealtà istituzionale dell'operato dei vertici dell'Aeronautica nel periodo successivo al disastro di Ustica.

In considerazione del diretto coinvolgimento dell'Aeronautica in tale accusa, la scrivente riterrebbe preferibile, prima di adottare qualsiasi iniziativa a tutela dell'onorabilità dello Stato italiano, l'acquisizione dell'avviso dell'Aeronautica Militare e del Ministero della Difesa.

Qualora anche l'Amministrazione della Difesa ritenga opportuno attivarsi per far cessare la lesione dell'immagine e dell'onorabilità dello Stato italiano, la scrivente suggerirebbe, anche in considerazione del fatto che la redazione del

depliant è ascrivibile ad una struttura pubblica (Museo della memoria del Comune di Bologna), far precedere l'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria dalla formulazione di una diffida al Museo della memoria, ed al Comune di Bologna, al fine di ottenere la cancellazione del terzultimo paragrafo del *depliant*, quanto meno limitatamente alla parte in cui si imputa ai vertici dell'Aeronautica militare e di parte dello stesso Stato di aver preferito i vincoli delle alleanze militari internazionali alla lealtà verso lo Stato e le istituzioni democratiche.

Si resta in attesa di conoscere l'esito dei contatti che la S.V. vorrà prendere con l'Aeronautica militare e con il Ministero della Difesa.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA

